


CRISTIANITÀ ED EUROPA

MISCELLANEA DI STUDI IN ONORE DI
LUIGI PROSDOCIMI

VOLUME II

A CURA DI
CESARE ALZATI



HERDER
ROMA - FREIBURG - WIEN

2000

**«QUAM SIT NECESSARIUM MONASTERIORUM
QUIETI PROSPICERE» (Reg. Epist. 8.17).
SULLA FORTUNA DI UN CANONE GREGORIANO**

Giorgio Picasso

Nell'aprile dell'anno 598 il papa Gregorio Magno indirizzò al vescovo di Ravenna Mariniano una lettera per raccomandargli di far rispettare da tutti i privilegi concessi al monastero dei Santi Giovanni e Stefano di Classe¹. Mariniano, destinatario di alcune lettere del papa, era stato a lungo con lui come monaco e sacerdote nel monastero di S. Andrea sul Celio, fondato dallo stesso Gregorio nella casa paterna. E fu proprio Gregorio a proporlo come vescovo di Ravenna alla morte del vescovo Giovanni, al posto di altri due candidati del clero ravennate che, a giudizio del papa, non erano idonei. Mariniano, invece, ben noto al pontefice anche per la sollecitudine «in lucrandis animabus», era persona degna, perché, tra l'altro, «ad episcopatum venit invitus»².

Non abbiamo molte notizie sul cenobio di Classe, retto in quel momento dall'abate Claudio. In ogni caso, come si apprende dalla stessa lettera del papa a Mariniano, il cenobio aveva subito da parte dei vescovi di Ravenna «preiudicia atque gravamina», che avevano recato molestie ai monaci³. Il papa scrisse la lettera proprio per assicurare al monastero la protezione da parte del vesco-

1. S. GREGORII MAGNI, *Registrum epistularum*, 8.17, ed. D. NORBERG, *Corpus christianorum*, ser. lat., 140 A, Turnholti 1982, pp. 563-538. In seguito mi riferirò sempre a questa edizione, che ho verificato nella precedente di L. M. HARTMANN, *Gregorii I papae registrum epistularum*, 2/1; Berolini 1893 (MGH, *Epistolae*, 2.1), pp. 19-20, senza riscontrare varianti.

2. Questi avvenimenti, connessi con la promozione di Mariniano all'episcopato, sono ricordati dallo stesso Gregorio Magno nell'Epist. 5.51 (ed. cit., *Corpus christianorum*, 140, pp. 345-346). Sul vescovo Mariniano v. *Liber pontificalis Ecclesiae Ravennatis* di Agnello, nn. 99-103, con le note degli editori O. HOLDER-EGGER in MGH, *Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI-IX*, Hannoverae 1878, pp. 342-345, e A. TESTI RASPONI in *Rerum Italicarum Scriptores*, nuova ed., II/3, Bologna 1924, pp. 249-255: specialmente ricco il commento storico di questo studioso. V. anche A. DE VOGÜÉ, *Grégoire le Grand et ses «Dialogues» d'après deux ouvrages récents*, «Revue d'histoire ecclésiastique», 83 (1988), p. 338, nota 8.

3. Già in una precedente lettera a Mariniano (Epist. 7.40, ed. cit., pp. 504-505) il papa Gregorio Magno si era lamentato per i soprusi dei chierici di Ravenna verso i monasteri. Per qualche notizia sul monastero dei SS. Giovanni e Stefano di Classe, distrutto durante il secolo XI, v. P. F. KEHR, *Italia Pontificia*, V, Berolini 1911 (rist. 1961), pp. 108-109.

vo, che doveva assicurare ai monaci la necessarie quiete⁴. A questo scopo, il pontefice richiama all'attenzione di Mariniano alcuni principi.

Nessun doveva recar danno al patrimonio del monastero; se fossero insorti contrasti tra la Chiesa ravennate e il monastero, si dovevano subito comporre da persone timorate di Dio, designate dalle due parti; l'elezione dell'abate era demandata ai monaci, sia che la persona idonea appartenesse alla comunità, sia che si dovesse scegliere da altro monastero. I monaci non potevano accedere agli ordini sacri senza il consenso dell'abate, mentre al vescovo di Ravenna era lecito scegliere, eventualmente, alcuni monaci del monastero per costituire altre comunità, anche senza il consenso dell'abate se nel monastero di Classe i monaci erano in numero sufficiente. Ribadisce l'autonomia del cenobio nell'amministrazione dei propri beni. Le ultime raccomandazioni riguardano la piena libertà dell'abate di recarsi a Roma⁵ e le visite del vescovo al monastero che nel caso di Mariniano erano senz'altro desiderate, perché non avrebbe recato alcun peso al monastero, come invece era avvenuto in occasione delle visite dei suoi predecessori.

La lettera si colloca, pertanto, nell'ambito dei rapporti del papa Gregorio con un vescovo che era stato suo monaco e con lui trattava problemi relativi al progresso di un monastero; si direbbe senz'altro una lettera familiare.

La tradizione canonistica, come è avvenuto per molte altre lettere del medesimo papa⁶, se ne è impadronita e, in questo caso, ne ha fatto, per così dire, una specie di proclama della libertà dei monasteri⁷. Ma questo è avvenuto mediante una serie di interventi che hanno in parte alterato il testo stesso della lettera e lo hanno integrato con altri elementi al punto da produrre un testo

4. Al significato non soltanto istituzionale ma anche spirituale della 'quies' dei monasteri, spesso ricorrente nel vocabolario gregoriano, ha dedicato pagine assai efficaci J. LECLERCQ, *Otia monastica. Études sur le vocabulaire de la contemplation au moyen âge*, Roma 1963 (Studia Anselmiana, 51).

5. Una lunga permanenza a Roma dell'abate di Classe, Claudio, è ricordata da Gregorio Magno nella lettera del mese di aprile del 598 (Epist. 8.18, ed. cit., p. 538): molto probabilmente fu lo stesso abate Claudio a recare a Mariniano l'Epist. 8.17, scritta contestualmente al ritorno di Claudio al suo monastero. Si può anzi supporre che sia stato lo stesso Claudio a suggerire al papa i punti sui quali era opportuno richiamare l'attenzione di Mariniano, personalmente molto ben disposto verso il monastero di Classe.

6. Sulla diffusione delle opere di Gregorio Magno nella tradizione canonistica v. C. MUNIER, *Les sources patristiques du droit de l'Église du VI^e au XIII^e siècle*, Université de Strasbourg 1957, pp. 28-29 e *passim*, e, in particolare, R. WASELYNCK, *Présence de saint Grégoire le Grand dans les recueils canoniques (IX^e-XII^e siècles)*, «Mélanges de science religieuse», 22 (1965), pp. 205-219; J. GAUDEMET, *Patristique et pastorale. La contribution de Grégoire le Grand au «Miroir de l'Evêque» dans le Décret de Gratien*, in *Études d'histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras*, I, Paris 1965, pp. 129-139; G. PICASSO, *Gregorio Magno e la condanna della simonia nel Medio Evo. A proposito della Causa I del «Decretum Gratiani»*, in *Società istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, II, Spoleto 1994, pp. 667-676.

7. In questo senso viene segnalato da PH. JAFFÉ - P. EWALD, *Regesta pontificum Romanorum*, I, Lipsiae 1885, n. +1366.

ritenuto da alcuni senz'altro nuovo. In realtà, per quanto riguarda le aggiunte, i canonisti si sono serviti di alcune parti di un'altra lettera di Gregorio Magno⁸.

Far luce sulle vicende della trasmissione di questo notevole testo patristico nella tradizione canonistica, può essere utile anche per offrire un esempio concreto degli interventi operati dagli autori delle collezioni canoniche per esprimere il proprio pensiero attraverso un testo autorevole. La rubrica rimaneva il mezzo più immediato per indicare il significato preciso del brano riportato: ma non sempre era sufficiente. Ne derivò la necessità di intervenire direttamente anche sui testi, con omissioni, aggiunte e mutamenti che rendono a volte difficile l'identificazione di un canone nella letteratura patristica⁹. D'altra parte la diffusione dei canoni fu certamente superiore a quella delle opere originali – nel nostro caso del *Registrum epistolarum* – e, pertanto, deve essere presa in attenta considerazione.

Per rendere più concrete queste osservazioni sarà bene trascrivere il testo autentico della lettera di Gregorio Magno accanto a quello maggiormente diffuso nella tradizione canonistica medioevale che pare, per la prima volta, sia testimoniato dalla Collezione canonica in 74 Titoli (in caratteri corsivi indico le varianti che ritengo più significative)¹⁰.

Reg. Epist. 8.17

Gregorius Mariniano Episcopo

Quam sit necessarium monasteriorum quieti prospicere et de eorum perpetua securitate tractare, anteauctum vos officium quod in regimine monasterii exhibuistis informat. Et ideo quia monasterium beatorum Iohannis et Stephani, quod in Classitana civitate est constitutum, cui communis filius Claudius abbas praesse dinoscitur, multa a decessoribus vestris preiudicia atque gravamina pertulisse cognovimus, oportet ut fraternitatis vestrae provisio eorum de futuro quie-

74 Tit. 39

De monachorum monasteriorumque libertate Gregorius episcopus episcopis omnibus.

Quam sit necessarium monasteriorum quieti prospicere et de eorum perpetua securitate tractare, anteauctum nos officium quod in regimine cenobii exhibuimus, informat. Et quia in plurimis monasteriis multa a presulibus preiudicia atque gravamina monachos pertulisse cognoscimus, oportet, ut nostrae fraternitatis provisio de eorum futura quiete salubri disponat ordinatione, quatenus converstantes in illis in Dei servito gratia ipsius suffragante mente libera perseverent.

8. Si tratta, come vedremo subito, dell'Epist. 5.49. «Gregorius Castorio episcopo Ariminesi» (ed. cit., pp. 342-343).

9. Su questi problemi, indicazioni sicure offre G. FRANSEN, *Principes d'édition des collections canoniques*, «Revue d'histoire ecclésiastique», 66 (1971), pp. 125-136; ID., *Les collections canoniques*, Turnhout 1973 (Typologie des sources du moyen-âge occidental, 10).

10. Per la Collezione canonica in 74 Titoli mi avvalgo dell'ed. di J.-T. GILCHRIST, *Diversorum patrum sententiae sive Collectio in LXXIV titulos digesta*, Città del Vaticano 1973 (Monumenta juris canonici. Ser. B/1).

tem salubri ordinatione disponat, quatenus conversantes illic in Dei servitio, ipsius quoque gratia suffragante, mente libera perseverent. Sed ne ex ea que magis emendanda est consuetudine quisquam illic quolibet tempore quicquam molestiae praesumat inferre, necesse est ut haec quae inferius enumeranda curavimus ita fraternitatis vestrae studio debeant custodiri, ut ex eis non possit ulterius inferendae inquietudinis occasio reperiri.

Nullus igitur ultra audeat de redditibus, rebus cartis praedicti monasterii vel de loco aliquo quod ad eum pertinet quocumque modo qualibet exquisitione minuere vel immissiones vel dolos aliquos facere.

Sed si qua forte causa inter Ravenatensem ecclesiam et praefatum monasterium evenerit et pacifice non potuerit ordinari, apud electos a partibus timentes Deum sine voluntaria dilatione mediis sacrosantis evangelii finiatur.

Defuncto vero abbate non extraneus nisi de eadem conversatione quem sibi propria voluntate congregatio elegerit et qui electus fuerit sine dolo vel venalitate aliqua ordinetur. Quod si aptam inter se personam invenire nequiverint, sollerter de aliis monasteriis sibi similiter eligant ordinandum.

Neque viventi abbati quaecumque persona qualibet occasione in suo monasterio praeponat, nisi forte extantibus, quod absit, criminibus quae sacri canones punire monstrantur. Pariter autem custodiendum est ut invito eiusdem monasterii abbate ordinanda alia monasteria aut ad ordines sacros vel clericatus officium tolli exinde monachi non debeant. Sed si abundantes fuerint, qui ad celeberrimas Deo laudes vel utilitates monasteriorum complendas sufficiant, abbas

Sed ne ex ea que magis emendanda est consuetudine quisquam monachis quicquam molestiae presumat inferre, necesse est ut hec que inferius enumerare curabimus, ita studio *fraternitatis episcoporum* debeat custodiri, ut ex eis non possit ulterius inferende inquietudinis occasio reperiri.

Interdicimus igitur in nomine Domini nostri Iesu Christi, et ex auctoritate beati Petri apostolorum principis, cuius vice huic ecclesiae Romanae presidemus, prohibemus ut nullus episcoporum aut secularium ultra presumat de redditibus, rebus vel cartis monasteriorum vel de cellis vel villis que ad ea pertinent quocumque modo seu qualibet occasione minuere vel dolos vel immissiones aliquas facere.

Sed si qua causa forte inter terram venientem ad partem suarum ecclesiarum et monasteriorum emerit et pacifice non potuerit ordinari, *apud electos abbates et alios patres timentes Deum* sine voluntaria dilatione mediis sacrosantis evangelii finiatur.

Defuncto vero abbate cuiusquam congregacionis non extraneus eligatur nisi de eadem congregacione quem sibi propria voluntate concors fratrum societas elegerit; et qui electus fuerit sine dolo vel venalitate aliqua ordinetur. Quod si aptam inter se personam invenire nequeunt, sollerter sibi de aliis monasteriis similiter eligant ordinandum.

Neque constituto abbati quaecumque persona qualibet occasione preponatur, nisi forte extantibus, quod absit, criminibus, quae sacri canones punire monstrantur. Pariter autem custodiendum est ut invito abbate ad ordinanda alia monasteria aut ad ordines sacros vel clericatus officium tolli exinde monachi non debeant.

cum devotione de his qui superfuerint offerat, quos dignos coram Deo poterit. Quod si sufficienter habens dare noluerit, tunc, Ravennae episcopus ad ordinanda alia monasteria de his qui supersunt tollat; ad ecclesiasticum tamen officium nullus exinde producat, nisi quem abbas loci admonitus propria voluntate obtulerit. Quisquis autem ex praedicto monasterio ad ecclesiasticum ordinem pervenerit, ulterius illic nec potestatem aliquam nec licentiam habeat habitandi.

Observandum quoque est ut descriptio rerum aut cartarum eiusdem monasterii ab ecclesiasticis fieri non debeat, si quando res exigit, sed abbas loci cum abbatibus aliis rerum inventarium faciat.

Quotiens autem pro utilitate monasterii sui ad pontificem Romanum abbas venire vel transmittere forte voluerit, ei modis omnibus liceat.

Praeterea cum episcoporum adventus desideranter a monasteriis debeat expectari, quia tamen hospitandi occasione praedictum monasterium temporibus decessoris vestri nobis fuisse nuntiatum est pergravatum, oportet ut hoc sanctitas vestra decenter debeat temperare, ut visitandi exhortandique gratia ad monasterium, quotiens placuerit, ab eiusdem civitatis antistite accedatur, sed sic caritatis officium illic episcopus impleat, ut gravamen aliquod monasterium non incurrat. Vestram vero fraternitatem praedictus abbas non solum non metuit ad monasterium frequenter accedere sed etiam desiderabiliter concupiscit, sciens quod per vos substantia monasterii omnino gravari non possit.

Da Reg. Epist. 5.49

... Obeunte abbate monasterii ipsius, ecclesia tua in describendis providendisque, acquisitis acquirendisque eiusdem (fraternitas tua) nulla se occasione permisceat ... Missas autem illic publicas per episcopum fieri omnimodo prohibemus, ne in servorum Dei recessibus popularibus occasio praebetur ulla conventibus et simpliciores ex hoc ani-

Descriptions quoque rerum aut cartarum monasterii ab episcopo ecclesiasticas fieri omnino denegamus; sed si quando res exigit abbas loci cum aliis fratribus causas rerum inventarum faciat et *eorum consilio sive iudicio finiat*.

Obeunte quoque abbate *episcopus* in describendis providendisque rebus monasterii acquisitis vel datis acquirendisve nullatenus se permisceat. Missas quoque publicas ab eo in cenobio fieri omnimodo prohibemus, ne in servorum Dei recessibus et eorum receptaculis ulla popularis praebetur occasio conventus vel mulierum fiat novus introitus, quod

mas plerumque, quod absit, in scandalum trahat frequentior quoque muliebris introitus.

Hanc autem scriptorum nostrorum paginam omni in futuro tempore a te vel post te episcopis ordinandis firman statuimus illibatamque servari, ut et tua ecclesia iuvante Domino suo tantummodo sit iure contenta et monasterium illud nulli alterius alii quam generali canoniceve iurisdictioni deserveins, remotis vexationibus ac cunctis gravaminibus, divinum opus cum summa animi devotione perficiat.

omnino non expedit animabus eorum; *nec audeat (episcopus) ibi cathedram collocare vel quamlibet potestatem habere imperandi nec aliquam ordinationem quamvis levissimam faciendi, nisi ab abbate loci fuerit rogatus, quatinus monachi semper maneant in abbatum suorum potestate nullumque manochum sine testimonio vel concessione abbatis in ecclesia aliqua teneat vel ad aliquem promoveat honorem.* Hanc ergo scriptorum nostrorum paginam omni in futuro tempore *ab omnibus episcopis* firmam statuimus illibatamque servari, ut et sue ecclesie iuvante Domino tantummodo sint iure contenti et monasteria ecclesiasticis condicionibus seu angariis vel quibuslibet obsequiis secularibus nullomodo subiaceant, *nullis canonicis iuribus deserviant*, sed remotis vexationibus ac cunctis gravaminibus divinum opus cum summa animi devotione perficiant.

Universi episcopi responderunt: Libertati monachorum congaudemus, et que nunc de his statuit beatitudo vestra, firmamus. Ego Gregorius episcopus catholice atque apostolice Romane ecclesie huic constituto a nobis promulgato subscripsi. Ego Agnellus episcopus sancte ecclesie Ferientinensis huic constituto a nobis promulgato subscripsi. Ego Iohannes episcopus sancte ecclesie Bellitermensis huic constituto a nobis promulgato subscripsi. Et ceteri episcopi numero xx. et presyteri numero xiiii. et diaconi iii. die nonas aprilis indictione iiii.

Intanto una prima recezione, in un'opera canonistica, della lettera di Gregorio Magno a Mariniano, si incontra nella *Collectio canonum* di Abbone di Fleury, compilata verso la fine del secolo X. Abbone inserisce al cap. 15, sotto la rubrica: «De abbatibus ordinatione, et de accessu episcopi ad monasterium», la lettera di Gregorio Magno nella forma originale, con l'esatta indicazione del destinatario, «Gregorius Mariniano episcopo Ravenne», senza alcun cambiamento¹¹. Ma è l'unico caso che per ora si conosca. Ben più consistente, invece, la diffusione del testo alterato.

11. S. ABONIS ABBATIS FLORIACENSIS *Collectio canonum*, cap. 15, PL. 139, cc. 484-485.

Come risulta dal confronto delle due redazioni, la lettera viene estesa a tutti vescovi, «episcopis omnibus», e a seguito di questa generalizzazione vengono omissi, ovviamente, tutti i concreti riferimenti al monastero di Classe e alla Chiesa di Ravenna. Un'altra variante introdotta fin dalle prime righe, *vos* sostituito da *nos*, attribuisce al pontefice la precedente esperienza monastica, che fu, invece, come si è visto, comune anche a Mariniano. Ancor più significativa l'altra correzione: non è il vescovo che deve preoccuparsi della 'quies' monastica, bensì il pontefice. L'inserimento «Interdicimus ... ut nullus episcoporum ... ultra praesumat de redditibus», è una evidente esclusione del vescovo nella amministrazione dei beni dei monasteri, espressa con molto vigore. Anche l'eventuale contesa con le Chiese locali è demandata agli abati e ad altri padri «timentes Deum», alterando il ricorso ai rappresentanti delle due parti, indicato nella lettera autentica. La «descriptio rerum et cartarum ... monasterii», che la stessa lettera vietava agli ecclesiastici in generale, qui viene espressamente vietata ai vescovi. Si tralascia poi la parte che Gregorio dedica alle visite al papa da parte dell'abate del monastero di Classe, e alle visite del vescovo di Ravenna al monastero, per ribadire, ricorrendo ad un'altra lettera di Gregorio Magno al vescovo di Rimini¹², la proibizione di ogni ingerenza vescovile nella amministrazione dei beni del monastero, anche in occasione della morte dell'abate.

Dopo queste affermazioni che tendono a vietare ogni ingerenza dei vescovi nella vita del cenobio, capovolgendo nel loro insieme, il pensiero di Gregorio Magno che, invece, in questo caso affidava proprio al vescovo Mariniano il compito di garantire la 'quies' al monastero, il nuovo testo si conclude come se il papa si fosse pronunciato in occasione di un sinodo, con il consenso dei vescovi e dei chierici presenti: «Universi episcopi responderunt: Libertati monachorum congaudemus et que nunc de his statuit beatitudo vestra, firmamus».

Il primo problema che si pone è quello di individuare l'ambiente che ha fabbricato il nuovo testo. Non è il laboratorio dello Pseudo-Isidoro; d'altra parte alla fine del secolo X Abbone, come si è visto, per la sua *Collectio canonum*, dai forti accenti monastici, ricorre ancora al testo autentico. Neppure si incontra tra i molti testi ritoccati da Burcardo che non inserisce la lettera gregoriana tra i suoi canoni, come del resto non l'avevano inserita le sue fonti, l'*Anselmo dedicata* e il *Liber de synodalibus causis* di Regino di Prüm¹³. Appare, invece, nella nuova formulazione, nelle Collezioni canoniche della seconda metà del secolo XI, e pare che la Collezione in 74 Titoli, che si colloca all'inizio di quella feconda stagione, sia proprio la prima a riportarla nella forma che abbiamo sopra trascritto.

12. È la lettera cit. sopra alla nota 8.

13. In mancanza di strumenti migliori, ci si può attenere ancora alle ricerche di A. THEINER, *Disquisitiones criticae*, Roma 1836, p. 115 dell'*Appendix secunda: Index alphabeticus*, confermate da verifiche che ho potuto condurre sulle raccolte edite.

Se non l'hanno direttamente compilata gli autori di quella silloge canonistica, composta verso la metà del secolo XI, in ogni caso si deve pensare ad un ambiente assai vicino agli ideali riformatori o 'restauratori' della medesima raccolta. L'origine del testo, che a questo punto possiamo anche ritenere, almeno nel suo insieme, pseudo gregoriano, ci riporta pertanto alla riforma della Chiesa durante la seconda metà del secolo XI e, in modo particolare, a problemi di grande incidenza quali appunto il ruolo dei vescovi nella Chiesa locale e la 'libertas' dei monasteri.

Chi ha letto con una sensibilità storiografica veramente raffinata la predetta Collezione in 74 Titoli vi ha colto non già un presunto carattere 'gregoriano' (nel senso riferito a Gregorio VII) nella difesa del primato romano – che sarà compito specifico di altre raccolte¹⁴ – bensì il tentativo di garantire il retto «funzionamento di tutto l'organismo ecclesiastico, articolato nei suoi elementi principali: i vescovati e i monasteri»¹⁵. Si trattava, in altre parole, di garantire a ciascuna istituzione il proprio diritto, (*suum cuique ius*), e, pertanto, pur rivendicando le prerogative episcopali, la silloge in 74 Titoli, preoccupata altresì del retto funzionamento dei monasteri, non teme di includere nel titolo «De monachorum monasteriorumque libertate», il testo che rivendica la libertà dei monaci anche di fronte ai vescovi, per quanto attiene la vita interna del cenobio e l'amministrazione del loro patrimonio.

Saranno invece le successive trascrizioni, che riprenderanno il testo rielaborato della lettera di Gregorio Magno in un contesto piuttosto difensivo, per non dire polemico, delle prerogative dei monaci; ma, trascorsi gli anni cruciali del pontificato di Gregorio VII, nelle successive raccolte, dal Decreto di Ivo di Chartres, alla Collezione canonica in Tre Libri, fino al Decreto di Graziano, il testo riprenderà la sua funzione, certamente in favore delle 'libertas' dei monasteri, ma accanto al riconoscimento delle fondamentali prerogative dei vescovi. Si ritorna al *suum cuique ius*!

Rimane tuttavia da documentare la notevole diffusione della lettera di Gregorio Magno nella redazione ampliata, documentata dalla metà del secolo XI.

Come si è appena detto, tutto il testo si legge nelle Collezione canonica in 74 Titoli; più tardi, in età più vicina al pontificato di Gregorio VII, se non già

14. Sono le collezioni canoniche esaminate da J. GAUDEMET, *La primauté pontificale dans les collections canoniques grégoriennes*, in *Cristianità ed Europa. Miscellanea di studi in onore di Luigi Prosdocimi*, I, tomo I a cura di C. ALZATI, Roma-Freiburg-Wien 1994, pp. 59-90.

15. Rimane sempre valida la lettura della Collezione canonica in 74 Titoli proposta da O. CAPITANI, *Immunità vescovili ed ecclesiologia in età «pregregoriana» e «gregoriana». L'avvio della restaurazione*, Spoleto 1966 (Biblioteca di «Studi medievali», 3), pp. 190-193; del medesimo Autore si vedano anche altri due contributi: *Episcopato ed ecclesiologia nell'età gregoriana, e L'interpretazione «pubblicistica» dei canoni come momento della definizione di istituti ecclesiastici (secc. XI-XII)*, che ora si leggono in O. CAPITANI, *Tradizioni ed interpretazione: dialettiche ecclesiologiche del sec. XI*, Roma 1990, pp. 134, 152-164 (per i riferimenti alla silloge canonistica in 74 Titoli).

durante il pontificato di quel papa, il testo si incontra nella *Collectio canonum* di Anselmo di Lucca così come si legge nella 74 Titoli, con la medesima rubrica e la stessa 'inscriptio', ma senza le sottoscrizioni (e ovviamente con le notevoli varianti che questa raccolta presenta nelle varie fasi redazionali)¹⁶. Anche il cardinal Deusdedit, all'indomani del pontificato di Gregorio VII, nei canoni 105 e 106 del terzo libro della sua raccolta inserisce il brano nella forma manipolata, ma nella rubrica al canone 106 ne ricorda la derivazione da un privilegio concesso ad un monastero di Ravenna¹⁷. A sua volta, nel *Polycarpus*, si legge soltanto la prima parte della lettera, ma nella forma alterata, sia pur con l'esatta 'inscriptio': «Mariniano episcopo»¹⁸.

Al tramonto dell'età gregoriana propriamente detta, in un momento di forte ripresa dell'episcopato promosso dal papa Urbano II per estendere capillarmente la riforma a tutte le Chiese¹⁹, il canone «*Quam sit necessarium*» si incontra ancora in alcune delle più importanti sillogi canonistiche sorte nei fecondi decenni che precedettero la composizione del Decreto di Graziano. Significativa, a questo proposito, la collocazione di gran parte della lettera, ovviamente nella forma ampliata, nel Decreto di Ivo di Chartres, ma sotto una rubrica molto irenica, «*De quiete monachorum*», con la generica 'inscriptio': «*Decretum sancti Gregorii pape*»²⁰. A sua volta, la Collezione canonica in Tre

16. ANSELMUS LUCENSIS, *Collectio canonum*, 5.54, ed. F. THANER, Oeniponte 1906-1915, pp. 252-254. Nella redazione A 'aucta' della medesima collezione canonica il testo, con la sola attribuzione «Gregorius papa», si legge completo di sottoscrizioni, con la rubrica: «*De monachorum et monasteriorum libertate in Decretis Gregorii*» (v. G. MOTTA, *La redazione A 'aucta' della 'Collectio episcopi Lucensis'*, in *Studia in honorem eminentissimi cardinalis Alphonsi M. Stickler*, Roma 1992 (Studia et textus historiae iuris canonici, 7), p. 395).

17. *Die Kanonensammlung des Kardinals Deusdedit*, 3.105-106, ed. V. WOLF VON GLANVELL, Paderborn 1905, pp. 314-316. Si avverta tuttavia che la rubrica al canone 106 non soltanto collega il brano al privilegio concesso ad un monastero di Ravenna, ma mette in guardia altresì da alcune aggiunte che sono contrarie ai canoni e allo stesso Registro di Gregorio Magno: «*Hoc privilegium cuidam monasterio Ravennati tantummodo concessum fuisse legitur in registro et quedam sunt ei iuncta que contraria sunt canonibus et registro eiusdem*». Penso specialmente alla espressione: «*Et monasterium illud nulli alterius alii quam generali canonice iurisdictioni deserviens, remotis vexationibus etc.*», dell'Epist. 5.49, così alterata nel testo diffuso nelle raccolte canonistiche: «*Et monasteria ... nullis canonicis iuribus deserviant*», che è esattamente il contrario di quanto scriveva Gregorio nella sua lettera. Deusdedit, pur avvertendo la contraddizione, non altera il brano che trascrive come leggeva nelle collezioni canoniche; difficoltà avvertita anche dai Correctores Romani del Decreto di Graziano (v. oltre, nota 26).

18. U. HORST, *Die Kanonensammlung Polycarpus des Gregor von S. Grisogono. Quellen und Tendenzen* (3.15.10), München 1980, p. 139; ho letto il testo nel ms. Vat. Reg. 937, f. 59r.

19. Cenni sulla politica ecclesiastica di Urbano II si leggono in W. HARTMANN, *Verso il centralismo papale (Leone IX, Niccolò II, Gregorio VII, Urbano II), in Il secolo XI: una svolta?*, a cura di C. VIOLANTE - J. FRIED, Bologna 1993 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico di Trento. Quaderno 35), pp. 99-130; ma più complete le indicazioni di G. FORNASARI, *Urbano II e la riforma della Chiesa nel secolo XI ovvero la riforma nella 'dispensatio'*, in *Cristianità ed Europa. Miscelanea di studi in onore di Luigi Prosdocimi*, I, tomo 1, pp. 91-110.

20. S. IVONIS CARNOTENSIS Ep. *Decretum*, 7.11, PL, 161, cc. 547-548.

libri accolse una breve pericope iniziale della medesima lettera, con la rubrica «De privilegio monasteriorum» e con l'attribuzione già tante volte incontrata: «Gregorius papa omnibus episcopis»²¹.

Ai primi anni del secolo XII risale la composizione della raccolta canonistica inserita dallo stesso Gregorio da Catino ne *Registrum Farfense*; redatta per radunare testi in difesa del patrimonio monastico, la collezione, che non è né antigregoriana né antiriformista, pone in notevole risalto il testo intero della lettera gregoriana rimaneggiata, che troviamo proprio al primo posto tra i «Decreta beatissimi Gregorii primi pape Urbis Rome de monachorum optima libertate sive securitate»²².

Alla diffusione di questo testo contribuiscono senza dubbio anche alcuni florilegi patristici, compilati in ambiente monastico, e, pertanto, particolarmente sensibili ai privilegi enumerati nel medesimo testo. Per ben due volte il testo gregoriano si legge nel florilegio patristico che il Miccoli ha fatto conoscere da un codice pisano²³; così pure si legge, al primo posto, in un codice della Riccardiana di Firenze²⁴. In questo secondo caso si deve notare che il florilegio è aggiunto quasi come una appendice alla Collezione canonica in 183 Titoli, la cui compilazione risale all'epoca di Gregorio VII²⁵. È evidente l'intenzione dei compilatori di completare e sottolineare con questi brani alcuni aspetti sui quali la raccolta canonistica non si era soffermata abbastanza. Tra questi, le prerogative dei monaci.

Al termine di questa lunga vicenda la lettera di Gregorio Magno, nella forma ampliata e in parte alterata alla metà del secolo XI, giunge a Graziano. L'autore del Decreto la ripropone tra i canoni con i quali intendeva rispondere

21. In 2.28.1: la Collezione canonica in Tre Libri, mss. C 135 dell'Archivio capitolare di Pistoia e Vat. lat. 3831, descritta da G. MOTTA, *Osservazioni intorno alla Collezione canonica in Tre Libri*, in *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law (Salamanca, 21-25 sept. 1976)*, Città del Vaticano 1980, pp. 51-65, è ora in corso di stampa, a cura del medesimo studioso, nei «Monumenta Iuris Canonici» (Città del Vaticano).

22. *Collectio canonum Regesto Farfensi inserta*, 3.1, ed. T. TÖLZER, Città del Vaticano 1982 (Monumenta Iuris Canonici. Ser. B/5), pp. 216-218.

23. G. MICCOLI, *Un florilegio sulla dignità e i diritti del monachesimo (Cod. Pis. S.Cat. 59, ff. 1-16)*, «Bollettino storico pisano», 33-34 (1964-1965= Vol. in onore del prof. Ottorino Bertolini), 23 (p. 8) e 36 (p.9).

24. G. PICASSO, *Ancora un florilegio patristico sulle prerogative dei monaci (Firenze, Riccardiana 3006, ff. 203r-205v)*, in *Nobiltà e chiese nel Medioevo e altri saggi. Scritti in onore di Gerd. G. Tellenbach*, a cura di C. VIOLANTE, Roma 1993 (Pubblicazioni del Dipartimento di medievistica dell'Università di Pisa, 3) pp. 224-225.

25. *Liber canonum diversorum sanctorum patrum sive Collectio in CLXXXIII titulos digesta*, ed. G. MOTTA, Città del Vaticano 1988 (Monumenta Iuris Canonici. Ser. B/7). In realtà si tratta di una raccolta canonistica aperta sia alle esigenze della vita monastica come a quelle della vita canonica; per questo secondo aspetto ho esaminato la silloge in un saggio dal titolo *La vita comune del clero in una collezione canonica dell'età gregoriana*, in *Tra Nord e Sud. Gli allievi per C. D. Fonseca nel 60° genellaco*, a cura di G. ANDENNA - H. HOUBEN - B. VETERE, Galatina 1993 (Università di Lecce. Dipartimento di studi storici, 25; Saggi e ricerche dir. da B. PELLEGRINO, 21). pp. 205-215.

al quesito: «An per episcopum abbas sit eligendus et ordinandus, an tantummodo a propriis fratribus sit instituendus?». La rubrica preposta al testo con la generica attribuzione «Gregorius omnibus episcopis», recita: «De libertate monachorum»; ma è evidente dal contesto che qui si vuol soltanto ribadire la libertà dei monaci nella elezione dell'abate. Graziano non ripropone tutto il testo in questione, ne riporta soltanto l'inizio, «Quam sit necessarium monasteriorum quieti prospicere», tanto ormai il canone doveva essere di dominio comune. Poi, in successivi paragrafi, riparte i brani che vietano l'ingerenza dei vescovi e dei 'seculares' nella gestione dei beni conventuali, e, soprattutto, affermano la libertà dei monaci nella elezione dell'abate e le prerogative dello stesso abate nella promozione dei monaci agli ordini sacri²⁶.

Come è noto, l'epistolario di Gregorio Magno ha contribuito in modo determinante ad elaborare quella 'giurisprudenza' che, in seguito, svolse un ruolo assai importante per l'affermarsi della esenzione monastica, concessa dalla Sede Apostolica a molti monasteri in diversi momenti ma specialmente dalla fine del secolo X con i privilegi concessi a Cluny²⁷.

Tra le lettere di Gregorio Magno un ruolo importante deve essere senz'altro riconosciuto al testo di cui abbiamo voluto seguire le vicende. Ma un testo, ossia un canone, che possiamo ancora ritenere gregoriano nel senso che riflette il genuino pensiero della lettera a Mariniano? È infatti caduto dalla lettura autentica un elemento di grande importanza per l'elaborazione di quel 'miroir de l'évêque' alla cui costituzione, nello stesso Decreto di Graziano, Gregorio ha pur recato un contributo determinante²⁸; è caduto l'invito al vescovo Mariniano ad essere padre e protettore del monastero, garanzia della 'quies' monastica²⁹.

26. *Decretum magistri Gratiani*, C. 18 q. 2 c.5 (ed. AE. FRIEDBERG, *Corpus Iuris Canonici*, I, Lipsiae 1879, col. 829-830). I Correctores Romani avvertono la difficoltà della lettura «nullis canonicis iuribus deserviant», e al posto di *iuribus* propongono di leggere *curis* come si legge 'in concilio', oppure rimandano alla lezione della lettera autentica, *cononicaeve iurisdictione*, che tuttavia da sola non basta a restituire il genuino testo gregoriano. Un brano della lettera autentica si legge anche in D. 58 c.1 del medesimo Decreto: non mi pare diffuso in altre raccolte canonistiche.

27. Sulla evoluzione dell'esenzione monastica e sul ruolo della 'giurisprudenza' fondata sulle lettere di Gregorio Magno v. la pregevole sintesi di J. DUBOIS, *Esenzione monastica*, in *Dizionario degli Istituti di perfezione*, III, Roma 1976, 1295-1306; ed anche H. ANTON, *Protezione apostolica*, *ibid.*, VII, Roma 1983, col. 1045-1052. Si tenga inoltre presente che proprio alla fine del secolo X si ebbero fondazioni monastiche signorili che vollero mantenersi per quanto possibile esenti da ogni ingerenza del vescovo diocesano nelle vicende interne del monastero e nella amministrazione del patrimonio monastico. Un esempio assai significativo è studiato da A. AMBROSIONI, *Il monastero di Spigno tra Acqui, Savona e Milano. Una complessa situazione ecclesiastica*, «Rivista di storia, arte e archeologia per le province di Alessandria e Asti», 100 (1991), pp. 75-85: l'atto di fondazione del monastero di S. Quintino è del 4 maggio 991.

28. GAUDEMET, *Patristique et pastorale. La contribution de Grégoire le Grand*, pp. 129-139.

29. Nella lettera (Epist. 11.21, ed. cit., pp. 891-92) con la quale Gregorio Magno invitava Mariniano, ammalato, a recarsi a Roma dopo aver lasciato a persone di fiducia l'amministrazione della diocesi, gli raccomandava di trovare anche chi lo avrebbe sostituito «monasteriis custodiendis praesse» (p. 1891.11-12).